



Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 33/07

3 maggio 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-303/05

Advocaten voor de Wereld VZW / Leden van de Ministerraad

LA DECISIONE QUADRO RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI È VALIDA

La soppressione del controllo della doppia incriminazione è conforme al principio di legalità e al principio di uguaglianza e non discriminazione

La decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è diretta ad introdurre un sistema semplificato di consegna, tra le autorità giudiziarie, di persone condannate o sospettate, ai fini dell'esecuzione di sentenze o per sottoporle all'azione penale¹.

Taluni reati elencati nella decisione quadro, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, a condizione che in tale Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati sia di almeno tre anni.

Nel 2004 l'associazione "Advocaten voor de Wereld" ha presentato alla Cour d'Arbitrage (Corte costituzionale) belga un ricorso per l'annullamento totale o parziale della legge belga che recepisce le disposizioni della decisione quadro nell'ordinamento nazionale. La Cour d'Arbitrage ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee più questioni pregiudiziali in merito alla validità della decisione quadro.

In primo luogo, la "Advocaten voor de Wereld" sostiene che la materia del mandato d'arresto europeo avrebbe dovuto essere disciplinata mediante una convenzione. Pur riconoscendo che ciò sarebbe stato possibile, la Corte dichiara che, nell'ambito della sua discrezionalità, il Consiglio può privilegiare lo strumento giuridico della decisione quadro quando, come in questo caso, sono presenti le condizioni per l'adozione di tale atto.

In secondo luogo, la "Advocaten voor de Wereld" afferma che la soppressione del controllo della doppia incriminazione per alcuni reati menzionati nella decisione quadro è in contrasto con il **principio di legalità in materia penale**. Tale principio implica che la legge definisca

¹ Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI (GU L 190, pag. 1).

chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il singolo può sapere quali atti e omissioni fanno sorgere la sua responsabilità penale.

La Corte constata a tal riguardo che la decisione quadro non è volta ad armonizzare i reati in questione per quanto riguarda i loro elementi costitutivi o le pene di cui sono corredate. Pertanto, anche se essa sopprime il controllo della doppia incriminazione per certe categorie di reati, la loro definizione e le pene applicabili continuano a rientrare nella competenza dello Stato membro emittente, che deve rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici, di cui fa parte il principio di legalità dei delitti e delle pene. Ne consegue che la soppressione del controllo della doppia incriminazione per taluni reati è conforme al principio di legalità.

In terzo luogo, secondo la "Advocaten voor de Wereld", la decisione quadro viola il **principio di uguaglianza e di non discriminazione** in quanto, per i reati diversi da quelli oggetto di tale decisione, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato spiccato il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione. A suo avviso, tale distinzione non è oggettivamente giustificata. La soppressione del controllo della doppia incriminazione sarebbe a maggior ragione criticabile perché la decisione quadro non contiene nessuna definizione circostanziata dei fatti per cui è richiesta la consegna.

La Corte sottolinea che per quanto riguarda, da un lato, la scelta delle 32 categorie di reati elencate nella decisione quadro, il Consiglio ha ritenuto, in base al principio del reciproco riconoscimento e considerato l'elevato grado di fiducia e solidarietà tra gli Stati membri, che, vuoi per la loro stessa natura, vuoi per la pena comminata - un massimo edittale di almeno tre anni - le categorie di reati in questione rientrano tra quelle che arrecano all'ordine e alla sicurezza pubblici un pregiudizio tale da giustificare la deroga all'obbligo di controllo della doppia incriminazione

Per quanto concerne, dall'altro lato, il fatto che la mancanza di precisione nella definizione delle categorie di reati in causa rischierebbe di generare disparità nell'attuazione della decisione quadro nei diversi ordinamenti giuridici nazionali, è sufficiente rilevare che quest'ultima non ha per oggetto l'armonizzazione del diritto penale sostanziale degli Stati membri.

La Corte conclude che dall'esame delle questioni sottoposte non è emerso alcun elemento idoneo ad infirmare la validità della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: BG FR DE EN ES EL IT NL PL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-303/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"

Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956